

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALESSANDRINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	571
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
SULLO: Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole ( <i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (2590-B) . . . . .	571
PRESIDENTE . . . . .	571, 572
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	572
FORTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	571
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	572

**La seduta comincia alle 9,40.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Nannini e Cavallaro Francesco.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sullo: Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato (2590-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa Sullo « Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole » (2590-B) approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 marzo 1966 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 maggio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Fortini.

FORTINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sullo riguardante « Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole » così come modificato dalla VII Commissione permanente del Senato, appare indubbiamente mutilato e carente rispetto agli scopi che si volevano raggiungere con il provvedimento in esame.

Infatti, in conseguenza delle modifiche apportate, è stato soppresso il primo comma dell'articolo unico che prevedeva l'attribuzione ai prefetti della facoltà di disporre la sospensione temporanea della circolazione di alcune categorie di utenti stradali, su richiesta dell'Amministrazione comunale interessata, di intesa con la locale azienda di cura, soggiorno

e turismo. Gli intenti perseguiti erano evidenti: la disposizione, infatti, non va riguardata come una pura e semplice ripetizione del disposto dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in quanto il Prefetto, mentre in base a tale ultimo comma deve uniformarsi a direttive di carattere generale del Ministro dei lavori pubblici, nel comma ora soppresso poteva intervenire su segnalazione di enti locali, il che avrebbe consentito una più sollecita ed efficace determinazione ed adozione delle misure richieste dalla situazione considerata.

Lo stesso relatore della VII Commissione del Senato, mentre ha osservato che le disposizioni proposte di competenza del Prefetto, sarebbero state più limitative di quella stabilita con il citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393, ha, per altro, manifestato l'avviso che le disposizioni medesime avrebbero potuto trovare applicazione anche nelle altre zone del territorio nazionale che si fossero trovate in situazioni analoghe, come i centri turistici ed i centri di interesse storico. Del testo della proposta di legge originariamente approvato da questa Commissione viene mantenuta, pertanto, la seconda parte, riguardante l'attribuzione al Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, della facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione di una determinata isola siano fatti affluire nell'isola stessa. Con ciò, ovviamente, viene data soluzione solo ad una parte del problema posto, mentre per l'altra parte occorrerà far ricorso al decreto presidenziale n. 393, con tutti gli inconvenienti già al riguardo riscontrati. Pur stando così le cose, allo scopo di non ritardare la operatività della proposta di legge — almeno della parte che è stata mantenuta — mi dichiaro favorevole alla approvazione della modifica apportata dal Senato.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con quanto affermato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura e la cui rete stradale presenti particolari difficoltà e pericoli per il traffico automobilistico, il Pre-

fetto può, su richiesta della Amministrazione comunale interessata, d'intesa con la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, disporre la sospensione temporanea della circolazione di alcune categorie di utenti stradali prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Qualora poi la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico nell'isola siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.

I contravventori al divieto di cui al secondo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto nel testo modificato dal Senato.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

## IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1966

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

SULLO: « Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole » (2590-B):

Presenti e votanti . . . . . 24

Maggioranza . . . . . 13

Voti favorevoli . . . . . 24

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Biagioni, Busetto, Buzzetti, Calvetti, Carra, Cianca, Cottone, Degan, De

Pasquale, Di Vittorio Berti Baldina, Fortini, Fracassi, Giorgi, Guariento, Lusoli, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Terranova Corrado.

*Sono in congedo:*

Nannini, Cavallaro Francesco.

**La seduta termina alle 9,50.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO